



## Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - Fax 1782215640

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

[www.anep.it](http://www.anep.it)

Anep è associata a



Prot. 037/MRV

Bologna, 11.04.2016

### **Ai Presidenti e Componenti delle Commissioni presso la Camera:**

I Affari Costituzionali  
II Giustizia  
III Affari Esteri  
V Bilancio  
VIII Ambiente  
X Attività Produttive  
XI Lavoro  
XII Affari Sociali  
XIV Politiche U. E.

### **Al Presidente e Componenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali**

***OGGETTO: Proposta di legge "Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista licenziato dalla Commissione VII Cultura, scienza e istruzione in data 31 marzo 2016.***

In data 31 marzo 2016 la VII Commissione della Camera ha licenziato il testo della proposta di legge in oggetto che dovrà ora ricevere pareri delle Commissioni in indirizzo e tra queste la Commissione Affari Sociali come da art. 37, comma 1bis del regolamento Camera.

**La necessità di una Legge che regolamenti le professioni educative è innegabile, ma la proposta così licenziata contiene molti elementi di criticità e confligge con una situazione che vede già normate funzioni e settori.**

**La proposta, se non modificata, andrebbe a discapito dei destinatari finali ovvero delle persone che, per motivi diversi, versano in condizione di bisogno.**

**Nella proposta di legge infatti sono state individuate due figure professionali (educatore professionale socio-sanitario ed educatore professionale socio-pedagogico - vedi art. 1 e seguenti ) le cui denominazioni riteniamo siano da rigettare innanzitutto per la confusione che creerebbe nei servizi oltre che per quei professionisti che dai Paesi membri d'Europa intendono trasferirsi in Italia, come prevede la direttiva 36/CE/2005.**

Nessuna professione che sia normata del nostro repertorio nazionale riporta una dicitura che si diversifica al quarto aggettivo, né giammai le professioni si possono differenziare per sola "apicalità", in quanto questa risulta essere semmai lo sviluppo e la progressione di carriera di una determinata professione.

Si fa presente che il **DM 520/98** definisce già da tempo il profilo dell'**educatore professionale**, delineandolo come operatore sociale e sanitario, e che la **L. 251/2000** ne ha previsto lo sviluppo di carriera al pari di altre figure professionali che, posizionate nei ruoli di responsabilità e di dirigenza, non cambiano di certo la denominazione della professione.

**L'Educatore Professionale è colui che “in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi...omiss...volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà”**

Come Associazione non mettiamo in dubbio che, differenti dagli educatori professionali, esistono professionisti dell'area educativa e pedagogica (pensiamo a tutto il filone culturale, dell'infanzia, formativo) ma crediamo che questi non possano assumere la medesima denominazione.

La proposta di legge licenziata dalla commissione cultura invece, oltre ad identificare due denominazioni praticamente uguali fa confusione perché non individua, come sarebbe logico, definizione e funzioni per ogni professionista.

La proposta di Legge identifica solamente servizi e ambiti prevedendo tra l'altro delle inconcepibili sovrapposizioni come quella dell' Educatore professionale socio – pedagogico che interverrebbe in ambito socio sanitario e della salute per gli aspetti socio educativi (vedi art. 3 lettera c PdL) non considerando che già quegli aspetti vengono trattati dall'Educatore Professionale sia in ambito socio sanitario che socio assistenziale che penitenziario.

La proposta di legge ha avuto un vizio iniziale: è partita dalla formazione universitaria esistente per identificare i profili con il risultato di una difficile distinzione tra i due.

**E' necessario invertire il percorso e fare quello più ragionevole: esaminare i bisogni della popolazione, identificare i professionisti che rispondono a tali bisogni ed infine, con l'accezione della sussidiarietà, determinarne la formazione.**

Di fatto ad oggi in Italia esistono due classi di laurea che formano gli educatori:

- 1) presso Medicina con **corsi in classe SNT2** che rilasciano un titolo abilitante e professionalizzante ma che al momento non sembrano rispettare quanto l'articolo 3 del DM 328/98 prevede ovvero l'organizzazione della formazione in collegamento con Scienze dell'Educazione.
- 2) Scienze dell'educazione e della formazione con **corsi triennali diretti agli educatori culturali** (ambientali, museali, ecc) e **all' infanzia** ed altri corsi finalizzati invece ai professionisti con medesime funzioni dell' EP ai quali però non viene rilasciato un titolo abilitante alla professione.

**Riteniamo che il doppio canale formativo attualmente esistente per l'educatore professionale debba essere assolutamente superato dando pari dignità ai percorsi formativi.**

Come Medicina forma in maniera del tutto autonoma professionisti quali ad esempio fisioterapisti, tecnici della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, logopedisti, ecc., crediamo che Scienze dell'educazione e della Formazione debba continuare a formare autonomamente professionisti dell'area pedagogica quali ad es. quella rivolta all'infanzia, alla cultura, alla formazione.

**Per le peculiari caratteristiche sociali e sanitarie dell'educatore professionale e per le funzioni educative e riabilitative che svolge, è necessario invece un collegamento obbligatorio tra le Università di Medicina e di Scienze dell'Educazione. Tale organizzazione deve fornire una formazione basata sul fabbisogno reale dei servizi, che abbia il giusto equilibrio tra teoria e pratica (almeno 60 CFU di tirocinio) e che sia professionalizzante a abilitante all'esercizio della professione.**

La proposta di legge in oggetto, invece, oltre a non richiedere l'abilitazione per l'educatore professionale socio-pedagogico, prevede come blanda indicazione quella di favorire alle università l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione (vedi art. 7 comma 4 PdL).

Per quel che riguarda la collocazione professionale (art. 14 PdL) è parere di questa Associazione che la L. 4/2013 non sia di alcun beneficio, in quanto non porta ad un effettivo riconoscimento delle professioni, ma può solo permettere, nel rispetto del consumatore, attività economiche esercitate mediante lavoro intellettuale.

Se la finalità della proposta di legge è di dare “dignità identitaria” alle figure professionali si ritiene necessaria la previsione di una riserva professionale esclusiva che la legge 4 di certo non ha.

In particolare per quel che riguarda la professione di Educatore professionale si puntualizza che la L.4/2013 non può essere presa in considerazione perché nella legge stessa sono escluse le attività riservate agli ordini, alle professioni sanitarie (l'ep è figura sanitaria oltre che sociale), ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

A nostro avviso tale collocazione va stralciata ed è necessario che, anche in maniera coordinata, siano i Ministeri a vigilare sulle professioni (per l'educatore professionale: Ministero della Salute di concerto con Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Ministero della Giustizia e MIUR).

Infine, prendendo atto della necessità di salvaguardare il pregresso e l'esperienza di migliaia di educatori, che attualmente operano senza titolo o con titoli non specifici, si ritiene necessario un riconoscimento, ma il tutto deve essere graduato a seconda dell'esperienza e della formazione in possesso.

La proposta di legge codifica un riconoscimento a sbarramento che si ritiene iniquo (vedi art. 15 PdL) pertanto si suggerisce di prevedere percorsi compensativi, legati alla quantità dell'esperienza lavorativa similmente a quanto, ad esempio, previsto dalla L.42/99 all'art. 4 comma 2, e all'accordo Stato Regioni ratificato con il DPCM 26 luglio 2011 .

In conclusione auspichiamo che i pareri delle Commissioni portino ad una proposta di legge in cui:

- **siano identificate chiaramente le funzioni delle figure che si intendono regolamentare, prendendo atto che l'educatore professionale è già identificato nelle sue funzioni core dal DM520/98;**
- **sia contemplato il profilo unico di educatore professionale che opera per rispondere ai problemi socio sanitari della popolazione nel settore sociale, sanitario, socio sanitario e penitenziario, per la prevenzione di questi o per la promozione della Salute;**
- **si prenda atto del pregresso e dell'esperienza di migliaia di educatori, che attualmente operano senza titolo o con titoli non specifici, dando loro la possibilità di vedere riconosciuta l'esperienza lavorativa e di poter accedere, laddove necessario, ad un percorso formativo compensativo;**
- **siano vietate nei repertori regionali l'identificazione di figure professionali in sovrapposizione con le figure identificate nella legge e a formazione universitaria e abilitante;**
- **sia previsto per l'educatore professionale un percorso formativo con un congruo numero di insegnamenti professionalizzanti svolti da educatori professionali, un tirocinio formativo di almeno 1500 ore svolte nei servizi, la previsione di ambiti disciplinari dove siano presenti tutti i saperi necessari alla professione, la previsione di un numero programmato legato ai fabbisogni reali nei servizi.**
- **sia vietata la doppia formazione universitaria e sia determinata invece l'obbligatorietà della collaborazione tra le classi di laurea per la formazione dell'educatore professionale che, a questo punto, per curriculum formativo e sbocchi professionali sarebbe in linea con quanto previsto dalla Direttiva 36/CE/2005 e sarebbe possibile, senza particolari difficoltà, elaborare il quadro di riferimento dei risultati di apprendimento così come previsto dal processo di modernizzazione della direttiva stessa e dalla più recente Direttiva 55/CE/2013.**

Si inviano in allegato le proposte emendative che questa Associazione ha elaborato per il testo licenziato dalla Commissione Cultura auspicando che le Commissioni in indirizzo trovino validi i suggerimenti, affinché venga varata una Legge utile a tutti i cittadini.

Disponibili ad eventuali integrazioni e delucidazioni che Codeste commissioni vorranno acquisire si inviano

distinti saluti.

**Presidente Nazionale A.N.E.P**  
Maria Rita Venturini

**Per contatti:**

**mail:** presidente@anep.it ; **cell.** 3312062468

**mail:** vicepresidente@anep.it

ALLEGATO 1	
<p align="center"><b>C. 2656 Iori E C. 3247 Binetti - Testo licenziato dalla Commissione VII il 31.03.16</b></p>	<p align="center"><b>PROPOSTE EMENDATIVE ANEP</b></p>
<p>Il testo di base è quello adottato il 9 febbraio 2016 riportato al seguente link <a href="http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&amp;anno=2016&amp;mese=02&amp;giorno=09&amp;view=&amp;commissione=07#data.20160209.com07.allegati.all00010">http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&amp;anno=2016&amp;mese=02&amp;giorno=09&amp;view=&amp;commissione=07#data.20160209.com07.allegati.all00010</a></p> <p>Gli emendamenti sono scritti in rosso e sono quelli approvati il 31 marzo 2016 riportati al seguente link: <a href="http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&amp;anno=2016&amp;mese=03&amp;giorno=31&amp;view=&amp;commissione=07#data.20160331.com07.allegati.all00070">http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&amp;anno=2016&amp;mese=03&amp;giorno=31&amp;view=&amp;commissione=07#data.20160331.com07.allegati.all00070</a></p>	
<p><b>Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.</b></p>	<p><b>Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore socio-pedagogico e di pedagogista</b></p>
<p align="center">ART. 1. (<i>Oggetto</i>).</p> <p>1. La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.</p> <p>2. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la regolamentazione e l'integrazione della formazione universitaria, delle competenze, del titolo, della qualificazione, dell'accesso al lavoro e della formazione continua, per valorizzare il patrimonio professionale e per garantirne il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.</p> <p>3. La disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, prevista dalla presente legge, persegue gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea a Lisbona nel 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della Società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»).</p>	<p align="center">Art. 1 -Oggetto</p> <p>1. La seguente Legge disciplina le professioni di educatore professionale di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 520/1998, educatore socio pedagogico e pedagogista.</p>
<p align="center">ART. 2. (<i>Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista</i>).</p> <p>1. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista sono professionisti che operano nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione.</p> <p>2. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista di livello intermedio che svolge funzioni intellettuali con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi, supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con</p>	<p align="center">Art. 2 (<i>Definizioni e funzioni delle professioni</i>)</p> <p>1. L'educatore professionale è "l'operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto elaborato da un' équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà L'educatore professionale:</p> <p>a) progetta, programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;</p> <p>b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;</p> <p>c) progetta, programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sanitari, socio-sanitari e</p>

<p><b>attività didattica di ricerca e di sperimentazione.</b></p> <p>3. Il pedagogo è un professionista di livello apicale specialista dei processi educativi e formativi, con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario <b>con riguardo agli aspetti socio-educativi</b>, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.</p> <p>4. L'esercizio delle professioni di educatore professionale <b>socio-pedagogico e il pedagogo</b> è subordinato al conseguimento della qualifica di cui all'art. 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 1: <b>L'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.</b></p>	<p>strutture sanitarie-socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;</p> <p>d) opera con famiglie e nel contesto sociale dei soggetti in difficoltà, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;</p> <p>e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.</p> <p>L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.</p> <p>L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semi residenziali in regime di dipendenza o libero professionale.</p> <p>2. L'educatore socio-pedagogico è un professionista che opera in ambito socio culturale nell'educazione formale per lo sviluppo psicofisico e nei processi di apprendimento di bambini di età compresa tra i 0 e i 6 anni, negli ambiti di cui al seguente articolo 7.</p> <p>L'educatore socio.pedagogico opera nelle organizzazioni e nella gestione di attività ricreative e culturali, di educazione ambientale di animazione territoriale, di dialogo interculturale di educazione familiare ricreativo e sociale, con l'utilizzo di metodologie proprie della professione, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione</p> <p>L'educatore socio pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia e responsabilità, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di intervento e di valutazione educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi, nonché con attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.</p> <p>L'educatore socio pedagogico progetta e realizza, anche in collaborazione con altre figure professionali, iniziative finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle competenze culturali e interculturali opera in attività finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle capacità creative e alla promozione di percorsi di autonomia e sviluppo dei bambini in età prescolare, che non presentino patologie nello sviluppo.</p> <p>Può altresì collaborare nella pianificazione, organizzazione e gestione di progetti culturali nell'ambito dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità; nella pianificazione, organizzazione gestione di attività: ludico-espressive, di educazione ambientale e culturale.</p> <p>3. Il pedagogo è un professionista che opera nei processi di apprendimento e formativi, con proprie autonomia scientifica e responsabilità deontologica e che svolge funzioni di progettazione, intervento e valutazione pedagogica.</p> <p>L'attività del pedagogo comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la valutazione ed il trattamento dei disagi manifestati dalle persone nei processi di apprendimento e/o di formazione.</p> <p>Egli può svolgere attività di orientamento scolastico e professionale, di attività di promozione culturale e interculturale anche attraverso l'organizzazione d' iniziative tecnico-scientifiche, la produzione e diffusione di pubblicazioni,</p> <p>Il pedagogo svolge altresì attività di consulenza, didattica, sperimentazione e ricerca nello specifico ambito professionale il pedagogo può svolgere la sua prestazione professionale come dipendente in: Scuole, Enti locali, Università, Aziende, Imprese, Enti del privato sociale. Può altresì svolgere attività libero professionale presso studi privati o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati.</p> <p>4. L'esercizio delle professioni di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento degli specifico titolo mediante formazione universitaria.</p>
<p>ART. 3. (Ambiti dell'attività professionale).</p>	<p>Art. 3. (Ambiti di attività )</p>

<p>1. L'educatore professionale <b>socio-pedagogico</b> e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari <b>con riguardo agli aspetti socio-educativi</b>.</p> <p>2. L'educatore professionale <b>socio-sanitario</b> opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari.</p> <p>3. L'educatore professionale <b>socio-pedagogico</b> e il pedagogo operano nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) educativo <b>e formativo</b>;</li> <li>b) scolastico;</li> <li>c) socio-sanitario e della salute <b>con riguardo agli aspetti socio-educativi</b>;</li> <li>d) socio-assistenziale;</li> <li>e) della genitorialità e della famiglia;</li> <li>f) culturale;</li> <li>g) giudiziario;</li> <li>h) ambientale;</li> <li>i) sportivo e motorio;</li> <li>l) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.</li> </ul>	<p>1. L'educatore professionale opera nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) educativo;</li> <li>b) socio-sanitario, della Salute e prevenzione</li> <li>c) socio-assistenziale;</li> <li>d) della genitorialità e della famiglia;</li> <li>e) penitenziario e giudiziario.</li> </ul> <p>2. L'educatore socio-pedagogico opera nei confronti di bambini e adulti prioritariamente nei seguenti ambiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) educativo culturale ed interculturale</li> <li>b) ludico ricreativo</li> <li>a) educativo e scolastico</li> <li>b) educativo ricreativo</li> </ul> <p>3. Il pedagogo opera nei confronti di minori e adulti prioritariamente nei seguenti ambiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) educativo culturale formativo</li> <li>b) <i>scolastico e orientamento lavorativo</i></li> </ul>
<p style="text-align: center;">ART. 4. <i>(Servizi, organizzazioni e istituti di esercizio dell'attività professionale dell'educatore professionale <b>socio-pedagogico</b> e del pedagogo).</i></p> <p>1. L'educatore professionale <b>socio-pedagogico</b> e il pedagogo, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in regime di lavoro dipendente, autonomo o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione, in particolare, all'interno dei seguenti servizi e presidi pubblici e privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;</li> <li>b) <b>servizi educativi da 0 a 3 anni</b></li> <li>c) <b>servizi extrascolastici per l'infanzia</b></li> <li>d) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;</li> <li>e) servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio in particolare nell'ambito familiare;</li> <li>f) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute <b>con riguardo agli aspetti educativi</b>; servizi per <b>il recupero e l'integrazione</b></li> <li>g) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;</li> <li>h) servizi per anziani e servizi geriatrici;</li> <li>i) servizi educativi, ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;</li> <li>l) servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;</li> <li>m) <b>servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario</b></li> <li>n) servizi di educazione ambientale; servizi per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;</li> <li>o) servizi educativi nel campo dell'informazione, comunicazione, multimedialità, promozione culturale e della lettura;</li> <li>p) servizi educativi nei contesti lavorativi, nei servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze; servizi per l'aggiornamento e per la formazione di educatori e di pedagogisti.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Formazione)</i></p> <p>1. La formazione universitaria è requisito indispensabile per esercitare le professioni di cui all'articolo 1</p> <p>2. per esercitare la professione di educatore professionale è necessario avere frequentato apposita classe di laurea istituita presso l'università di medicina in collaborazione con Scienze dell'educazione ed aver conseguito abilitazione specifica dopo aver superato apposito esame di Stato.</p> <p>3. Per esercitare la professione di educatore socio pedagogico è necessario aver frequentato apposita classe di laurea triennale istituita presso la l'Università di Scienze dell'Educazione</p> <p>5. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario avere frequentato apposito corso di laurea a ciclo unico o magistrale e conseguito l'abilitazione in pedagogia o in scienze dell'educazione dopo avere superato un apposito esame di Stato.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 5. <i>(Qualifica europea dell'educatore).</i></p> <p>1. L'educatore professionale <b>socio-pedagogico</b> rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all'<i>European qualifications frameworks</i> da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione,</p>	<p><i>si propone di <b>stralciare l'art. 5 perché non necessario e cmq inserito nell'art. 6</b></i></p>

<p>dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente, di seguito denominata «raccomandazione europea 23 aprile 2008».</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 6.</p> <p><i>(Attività professionali e competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico).</i></p> <p>1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale socio-pedagogico svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.</p> <p>2. L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e <b>psicologiche</b> antropologiche e svolge le seguenti attività educative e formative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) programma, progetta realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;</li> <li>b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;</li> <li>c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;</li> <li>d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;</li> <li>e) coopera alla definizione delle politiche formative;</li> <li>f) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;</li> <li>g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p><i>(Attività professionali e competenze)</i></p> <p>1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, l'educatore professionale svolge attività di analisi dei bisogni, progettazione, programmazione, attuazione, gestione e valutazione di interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà o alla prevenzione delle stesse e attività di Promozione della Salute .</p> <p>Concorre, inoltre, alla progettazione dei servizi e sistemi educativi, sociali e sanitarie rivolte ai singoli soggetti o alla comunità. Con titolarità e autonomia professionale, svolge nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla Promozione della Salute, della prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dal profilo professionale di cui al precedente articolo 2 comma 1.</p> <p>Nell'ambito dello sviluppo professionale si prevede la diretta responsabilità per le funzioni di coordinamento e direzione dei servizi finalizzati al processo di miglioramento della qualità organizzativa e professionale</p> <p>L'educatore professionale è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, mediche, metodologiche, filosofiche, sociologiche, antropologiche, psicologiche, giuridiche e svolge le seguenti attività professionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) progetta, programma, realizza e valuta progetti e interventi educativi e riabilitativi diretti alla persona, ai gruppi, alla comunità negli ambiti individuati dalla presente legge in modo coordinato e integrato con le altre figure professionali, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;</li> <li>b) accompagna e facilita progetti e interventi di orientamento e inserimento lavorativo a favore di persone in situazione di svantaggio o per la prevenzione dello stesso;</li> <li>c) coopera alla pianificazione e alla gestione di servizi di rete nel territorio;</li> <li>d) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.</li> <li>e) L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.</li> </ol> <p>2. Negli ambiti di cui all'art.3 comma 2 l'Educatore socio pedagogico svolge attività relative alla programmazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative rivolte alla fascia di età 0-6 anni nonché della valorizzazione/protezione del patrimonio culturale ed ambientale, della gestione partecipata del territorio, dello sviluppo sostenibile e del consumo consapevole.</p> <p>L'educatore socio pedagogico è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, psicologiche, didattiche, umanistiche, artistiche, storiche, antropologiche, sociologiche, pedagogiche e svolge le seguenti attività professionali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Progetta e realizza attività finalizzate a promuovere lo sviluppo psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare</li> <li>b) Progetta realizza attività finalizzate al sostegno della genitorialità (spazi gioco, ludoteche, ecc)</li> <li>a) Gestisce gruppi e produce materiale didattici</li> <li>b) Gestisce banche dati e documentali</li> <li>c) Esegue ricerche sociali</li> <li>d) Utilizza strumenti multimediali</li> <li>e) Progetta e valuta e promuove processi che permettono l'accesso al patrimonio culturale e ambientale</li> <li>g) organizza ricerche, mostre, itinerari, al fine di sensibilizzare e promuovere comportamenti eco sostenibili e di valorizzare il patrimonio artistico culturale;</li> </ol>

	<p>3. Negli ambiti di cui all'art 3 comma 3 il pedagogo svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione, formazione.</p> <p>Il pedagogo è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e psicologiche e svolge le seguenti attività pedagogiche:</p> <p>a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi realizzati dai professionisti di cui al comma 2 del presente articolo</p> <p>b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, la valutazione di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipe multidisciplinari;</p> <p>c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;</p> <p>d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;</p> <p>e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze;</p> <p>f) coopera alla definizione delle politiche formative;</p> <p>g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;</p> <p>h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 7.</b> <i>(Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario).</i></p> <p>1. La qualifica di educatore professionale <i>socio-pedagogico</i> è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.</p> <p>2. La formazione universitaria dell'educatore professionale <i>socio-pedagogico</i>, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 5, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria vigente.</p> <p>3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.</p> <p>4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT/2.</p> <p>5. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli, voglia conseguire anche l'altro.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art 6</b> (qualifica professionale)</p> <p>1. La qualifica di educatore professionale è attribuita a seguito di abilitazione rilasciata in coerenza con l' art. 4 comma 2 della presente legge</p> <p>2. La qualifica di Educatore socio-pedagogico è attribuita in coerenza con l'articolo 4 comma 3 della presente legge</p> <p>3. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito di abilitazione rilasciata in coerenza con l'articolo 4 comma 3 della presente legge.</p> <p>4. La formazione universitaria dell'Educatore Professionale, Educatore socio pedagogico è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) secondo la normativa universitaria .</p>
<p style="text-align: center;"><del><b>SOPPRESSO ART. 8-</b> <i>(Esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico).</i></del></p> <p>1. La qualifica di educatore professionale <del><i>socio-pedagogico</i></del>, di cui all'articolo 6, costituisce requisito obbligatorio: —</p> <p>a) per l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro educativo;</p> <p>b) per l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività educative previste dall'articolo 6.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> (Esercizio dell'attività )</p> <p>1. Le qualifiche di cui al precedente articolo 6 commi 1, 2, 3, costituiscono requisito obbligatorio per l'esercizio delle professioni negli ambiti di cui all'articolo 3 in qualunque forma compresa quella libero professionale e per l'accesso al Pubblico Impiego nonché al sistema privato dei servizi</p>



<p style="text-align: center;">ART. 9. <i>(Qualifica europea del pedagogo)</i>.</p> <p>1. Il pedagogo rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del 7 ° livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dello <i>European qualifications frameworks</i> da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISFOL, ai sensi della raccomandazione europea 23 aprile 2008.</p>	<p><i>si propone di <b>stralciare l'art. 9</b> perché già affrontato all'art. 6 di procedere di conseguenza con la ri numerazione</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 10. <i>(Attività professionali e competenze del pedagogo)</i>.</p> <p>1. Negli ambiti di cui all'articolo 3, il pedagogo svolge attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione. Compie inoltre azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.</p> <p>2. Il pedagogo è in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e <del>psicologiche</del> <b>antropologiche</b> e svolge le seguenti attività pedagogiche:</p> <p>a) progetta, coordina, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona, negli ambiti e nei servizi individuati dalla presente legge;</p> <p>b) effettua la ricognizione, il coordinamento, la rilevazione, l'analisi, l'interpretazione e la valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora al lavoro delle équipes plurispecialistiche;</p> <p>c) programma, progetta, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente;</p> <p>d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale manageriale;</p> <p>e) realizza e coordina interventi di orientamento pedagogico e di orientamento permanente nonché di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;</p> <p>f) coopera alla definizione delle politiche formative;</p> <p>g) offre consulenza per la pianificazione e la gestione di servizi di rete nel territorio;</p> <p>h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e per lo sviluppo di competenze;</p> <p>i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.</p>	<p><i>Poiché competenze ed ambiti per il pedagogo sono già stati affrontati con gli articoli precedenti, si propone di <b>stralciare l'art. 10</b> e di procedere di conseguenza con la ri numerazione</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 11. <i>(Formazione universitaria del pedagogo)</i>.</p> <p>1. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.</p> <p>2. La qualifica di pedagogo è attribuita, altresì, ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza <b>ai dottori di ricerca in Pedagogia</b>, anche con titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, pure in possesso di titoli accademici diversi da quelli previsti dall'articolo 11.</p> <p>3. La formazione universitaria del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze pedagogiche e delle aree disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali individuate nell'articolo 10, in coerenza con i livelli del QEQ e con i requisiti di qualità richiesti dall'ANVUR secondo la normativa universitaria vigente.</p>	<p><i>Si propone di <b>stralciare l'articolo 11</b> in quanto l'argomento è già stato trattato negli articoli precedenti</i></p>
<p style="text-align: center;"><del>SOPPRESSO ART. 12.-</del> <del><i>(Esercizio dell'attività di pedagogo)</i></del>.</p> <p><del>1. La qualifica abilitante di pedagogo, di cui all'articolo 11, costituisce requisito obbligatorio per:</del></p>	<p><i>Si concorda di <b>stralciare l'articolo</b> non per il contenuto ma perché già normato nella proposta dell'articolo 7</i></p>

<p>— a) l'esercizio, in qualunque forma e ambito, del lavoro pedagogico;</p> <p>— b) l'accesso nel pubblico impiego e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale a posti che richiedono lo svolgimento delle attività pedagogiche di cui all'articolo 10.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 13. (Adeguamento dei percorsi formativi).</p> <p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale.</p> <p>2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute provvedono, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8. (Adeguamento dei percorsi formativi)</p> <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute e con il contributo delle Associazioni Professionali maggiormente rappresentative provvede ad apportare le necessarie modifiche ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale.</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute e con il contributo delle Associazioni Professionali maggiormente rappresentative provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie in particolare SNT2 Educazione Professionale creando una interclasse, o classe itiner dipartimentale o classe inter università denominata Laurea in Educazione professionale come espressamente disposto dal DM 520/1998</p> <p>3. La nuova classe di Laurea in Educazione professionale, per la determinazione dei settori scientifico disciplinari, deve prevedere espressamente il concorso dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze dell'educazione, Sociologia, Psicologia, Neuroscienze, Neurologia, Psichiatria, Scienze sociali, lettere e Filosofia nonché un numero minimo di CFU di tirocinio paria a 60.</p> <p>4. la laurea triennale di base e le lauree magistrali collegate devono prevedere il numero di accesso programmato, la prova finale abilitante e la discussione di un elaborato - lavoro finale;</p> <p>5. Nell'ordinamento didattico relativo alla classe di laurea in Educazione Professionale, il settore scientifico disciplinare caratterizzante - discipline professionalizzanti – deve prevedere l'insegnamento, da affidarsi tramite appositi bandi di concorso pubblici, da parte di Educatori professionali esperti e cultori della professione già impegnati nei settori professionali e in possesso di adeguata alta formazione e esperienza professionale</p> <p>6. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli attuali corsi di laurea in scienze dell'educazione e formazione di L.19 ad indirizzo socio sanitario fatta salva la possibilità per gli studenti di terminare il percorso di studi. Saranno inoltre disciplinati e rivisti i regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici in conformità con la presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 14. (Collocazione professionale).</p> <p>1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale <b>socio-pedagogico</b> e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.</p> <p>2. Le professioni di educatore professionale <b>socio-pedagogico</b> e di pedagogista sono inserite, secondo la presente legge e in rapporto alla classificazione del QEQ, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 2, sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale <b>socio-</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Collocazione professionale)</p> <p>1. Le professioni di educatore professionale, educatore socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite, secondo la presente legge, nel nomenclatore delle professioni ISTAT, negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alle declaratorie e all'accreditamento delle professioni.</p> <p>2. La professione di Educatore Professionale è controllata e vigilata, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché con il Ministero della giustizia, MIUR dal Ministero della Salute, competente per il</p>

<p><i>pedagogico</i>, di educatore professionale <i>socio-sanitario</i> e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la legge 14 gennaio 2013, n. 4.</p>	<p>riconoscimento dei titoli per l'accesso e l'esercizio della professione da parte di cittadini extra-UE e cittadini degli Stati membri UE che chiedono di stabilirsi in Italia così come previsto dal decreto legislativo 206/007 integrato dal Decreto legislativo 28/1/2016 n 15 in recepimento della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2013/55/UE. Tale riconoscimento avviene, sentita l'associazione professionale maggiormente rappresentativa, tramite apposita conferenza dei Servizi ai sensi del TU286/98 e DPR 394/99</p> <p>3. Le professioni di educatore socio-pedagogico e pedagogista sono controllate e vigilate dal MIUR di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal ministero della Giustizia</p> <p>4. E' fatto divieto alle Regioni e alle Provincie Autonome la previsione nei nomenclatori regionali di figure sovrapponibili in funzioni e competenze a quelle normate dalla presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 15. (Norme finali e transitorie)</p> <p>1. La qualifica di educatore professionale <i>socio-pedagogico</i> è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale <i>socio-pedagogico</i>, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;</p> <p>b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p><b>2 bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo assunti con contratto a tempo indeterminato sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:</b></p> <p><b>α) 50 anni o più di età;</b></p> <p><b>β) 25 anni o più di anzianità di servizio.</b></p> <p>3. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso intensivo di formazione di cui al comma 2 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p><del>4. La qualifica di educatore professionale <i>socio-sanitario</i> è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di educatore professionale, di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520.</del> <b>SOPPRESSO</b></p>	<p style="text-align: center;">ART. 10. (Norme finali e transitorie)</p> <p>1. Ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post base la qualifica di educatore Professionale è attribuita a coloro che sono in possesso di uno dei titoli previsti dai seguenti commi.</p> <p>a) Laurea quadriennale in Scienze dell'educazione indirizzo educatore professionale extra-scolastico di cui all'ordinamento precedente alla riforma DM 509/99 (di cui al Decreto MIUR 17/5/1996);</p> <p>b) Laurea triennale in Scienze dell'educazione ad indirizzo socio sanitario rilasciata dall'università di scienze dell'educazione di cui al DM MIUR 4/8/2000 e DM MIUR 16/3/2007 i cui corsi siano stati avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge;</p> <p>c) Attestati e diplomi di corsi professionali post diploma di durata almeno biennale istituiti o autorizzati da enti pubblici o in base a regolamenti o specifici atti dei predetti enti, conseguiti entro la data di entrata in vigore del DM 520/98 che abbiano permesso l'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 L. 42/99</p> <p>d) Attestati o diplomi di Educatore Professionale di durata triennale conseguiti entro l'anno 2005 a seguito di corsi di formazione professionale post diploma istituiti o autorizzati da enti pubblici e che abbiano permesso l'esercizio professionale.</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio professionale e in via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale, previo percorso compensativo da svolgersi presso le università anche tramite formazione a distanza e graduato secondo le modalità previste dagli articoli 2,3,4 dell' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recepito con DPCM 26 luglio 2011, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;</p> <p>b) svolgimento dell'attività di educatore professionale L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>3. I possessori dei titoli di cui al comma 1 punto b della presente legge , privi di valore abilitante, integrano l'esame finale con la prova abilitante, come previsto dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996 ovvero seguire le procedure previste dal decreto ministeriale di cui al decreto legislativo 206 del 2007 e al dlsg 28/1/2016 n 15</p> <p>4. in via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore socio pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione da svolgersi presso le università di scienze dell'educazione e della formazione, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente</p>

	<p>legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:</p> <p>a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;</p> <p>b) svolgimento dell'attività di educatore/educatore asilo nido per non meno di 3 anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>
<p>ART. 16. <i>(Disposizioni finanziarie).</i></p> <p>1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	